

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 7-7024

**Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. Società di Committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Meccanismo di remunerazione: criteri e modalità'.**

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Premesso che ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. la Regione Piemonte ha costituito la Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa), alla quale ha attribuito le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 19/2007.

Visto l'art. 4 della stessa l.r. 19/2007, secondo cui, nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte spa opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

Preso atto che l'art. 30 della l.r. 8/2013 ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 4 della l.r. 19/2007, in conseguenza del quale, per le attività indicate all'art. 2 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., "è stabilito un meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. il quale è tenuto a versare una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'applicazione della commissione, nonché per la definizione dell'entità della stessa".

Visto il terzo comma dell'art. 8 della l.r. 19/2007, secondo cui la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con cui sono determinati i compensi di SCR-Piemonte spa per l'esercizio delle sue attività.

Visto:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Maggio 2009, n. 4-11371 "Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza Regionale S.p.A.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 42-12819 "Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e Direzione Risorse Finanziarie e la Società di Committenza Regionale S.p.A (SCR Piemonte S.p.A) per la definizione dei compensi per l'anno 2009 e successivi per l'attuazione del Piano Regionale degli Investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2011, n. 12-2088 "D.G.R. n. 42-12819 del 14/12/2009. Approvazione della modifica dell'art. 9 comma 2 della Convenzione tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza Regionale S.p.A (SCR Piemonte S.p.A) rep. n. 15177 del 03/03/2010 per l'attuazione del Piano Regionale degli Investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita".

Considerato che, nell'ambito del meccanismo di remunerazione - fermo quanto previsto nelle citate DD.G.R. 11 Maggio 2009, n. 4-11371, 14 dicembre 2009, n. 42-12819 e 24 maggio 2011, n. 12-2088 - si rende necessario adottare alcune linee guida in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di applicazione di detto meccanismo, a carico dell'aggiudicatario, fermo il limite massimo normativamente previsto, modulati e, comunque, differenziati in ragione dell'importo e/o complessità dell'opera da eseguire, delle caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura, delle caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditività per gli operatori economici del settore, della tipologia dello strumento di acquisto, delle caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali, dell'analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da altre centrali di committenza nazionali e/o regionali.

Dato che ai fini della redazione dell'allegato documento "Linee guida per l'applicazione del meccanismo di remunerazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli organi della Società hanno fornito fattivo contributo fornendo utili indicazioni di natura procedurale ed operativa in merito all'attività sociale.

Data l'urgenza e l'indifferibilità del presente provvedimento che deriva, oltre che dall'obbligo di dare attuazione al disposto di cui al comma 2 bis (introdotto dall'art. 30 della l.r. 8/2013) dell'art. 4 della l.r. 19/2007 e s.m.i., dalla necessità di non compromettere l'attività della Società e, nel contempo, di non gravare il bilancio regionale del connesso onere di remunerazione.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,

*delibera*

- di adottare il documento "Linee guida per l'applicazione del meccanismo di remunerazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19" di cui all'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Linee guida per l'applicazione del meccanismo di remunerazione, ai sensi dell'art. 4,  
comma 2-bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19**

**Art. 1 – Soggetti tenuti al versamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della L.R. n. 19/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti soggetti sono tenuti a versare una commissione dell'entità e secondo le modalità e i termini previsti dalle presenti Linee guida:

- a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da SCR Piemonte S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite da SCR Piemonte S.p.A. per conto delle amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza o di stazione unica appaltante;
- c) l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da SCR Piemonte S.p.A. per conto delle amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza o di stazione unica appaltante;
- d) l'aggiudicatario di ogni altra procedura di cui all'articolo 2, comma 2, L.R. n. 19/2007.

**Art. 2 – Determinazione della commissione**

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a versare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 delle presenti Linee guida, una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato a seguito dell'aggiudicazione della procedura posta in essere da SCR Piemonte S.p.A. per conto delle amministrazioni e/o enti e/o organismi di diritto pubblico per le quali svolge attività di centrale di committenza o di stazione unica appaltante, risultante dalla rendicontazione contabile di cui al successivo art. 4.

2. La previsione della commissione, nonché la percentuale di calcolo della stessa, sono riportate nella documentazione di gara, pubblicata da SCR Piemonte S.p.A., relativa alla specifica procedura.

3. Per ciascuna procedura, la percentuale di calcolo della commissione è stabilita dall'organo amministrativo di SCR Piemonte S.p.A..

4. Ai fini della determinazione della percentuale di calcolo della commissione, si dovrà tenere conto prioritariamente dei seguenti criteri: importo e/o complessità dell'opera

da eseguire, caratteristiche delle tipologie dei beni servizi e lavori oggetto della procedura; caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditività per gli operatori economici del settore; tipologia dello strumento di acquisto; caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali; analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da altre centrali di committenza nazionali e/o regionali.

**5.** Nei casi in cui SCR Piemonte S.p.A. opera in qualità di stazione unica appaltante, la misura della commissione tiene conto dei costi oggetto di rimborso ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.

**6.** Nei casi in cui SCR Piemonte S.p.A. opera ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 19/2007, la misura della commissione tiene conto del budget di commessa riconosciuto ad SCR Piemonte S.p.A. a copertura dei costi diretti relativi alla singola Convenzione.

**7.** Nella determina ad indire la procedura SCR Piemonte S.p.A. dovrà indicare le motivazioni sulla base delle quali viene decisa la previsione della commissione in oggetto, nonché la relativa misura di percentuale applicata.

**8.** Con apposita delibera di Giunta regionale, le presenti Linee guida ed i criteri di cui al precedente comma 4, possono essere oggetto di revisione annuale; a tale fine, SCR Piemonte S.p.A., anche sulla base del monitoraggio delle attività svolte, propone alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, le eventuali modifiche.

### **Art. 3 – Destinazione della commissione**

**1.** Salvi in ogni caso gli interventi della Regione Piemonte in favore di SCR Piemonte S.p.A., l'attivazione dei meccanismi di remunerazione di cui alle presenti Linee guida è finalizzata alla parziale copertura dei costi di funzionamento di SCR Piemonte S.p.A., ed in particolare dei costi delle attività svolte dalla stessa nella sua qualità di centrale di committenza e di stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni affidanti.

**2.** Gli effetti dei meccanismi di remunerazione di cui alle presenti Linee guida sono destinati a prodursi nell'ambito dei procedimenti di gara indetti successivamente all'entrata in vigore delle presenti Linee guida.

#### **Art. 4 – Dichiarazioni dell'aggiudicatario**

- 1.** Al fine della riscossione della commissione, i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono a SCR Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo di riferimento, determinato per ogni procedura da SCR Piemonte in trimestre, quadrimestre o semestre, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo delle fatture di cui all'art. 2 liquidate nel periodo di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara indetta da SCR Piemonte S.p.A. con riferimento alla specifica procedura.
- 2.** SCR Piemonte S.p.A. può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 1, ai sensi della normativa vigente nonché secondo le modalità contrattualmente previste. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 5 – Modalità e termini di versamento della commissione**

- 1.** SCR Piemonte S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 4, comma 1, procede all'emissione della fattura relativa alla commissione.
- 2.** I soggetti di cui all'art. 1 provvedono al versamento della commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da SCR Piemonte S.p.A. mediante accredito sui conti correnti dedicati, intestati alla medesima SCR Piemonte S.p.A., i cui estremi verranno all'occorrenza comunicati.
- 3.** Sul sito istituzionale di SCR Piemonte S.p.A. e, comunque, nella documentazione di gara relativa alla singola procedura, saranno indicate le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4, nonché le modalità di pagamento delle commissioni.

#### **Art. 6 – Riscossione ed interessi di mora**

- 1.** Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini previsti nelle presenti Linee guida, comporta l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

- 2.** Nel caso di ritardo del pagamento della commissione decorrono gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
- 3.** Le somme oggetto di riscossione e gli interessi di mora dovuti ai sensi del presente articolo, sono versati sui conti correnti dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5.
- 4.** SCR Piemonte S.p.A. informa la Regione Piemonte dell'eventuale avvio di procedure esecutive di cui al comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 3.